



Comune di Diano Marina

Provincia di Imperia



COLDIRETTI



CONFAGRICOLTORI

MERCATO DEI PRODOTTI AGRICOLI “GLI ORTI DI DIANO”

REGOLAMENTO

*Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 Novembre 2007
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/2007*

Istituito con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 36 del 29/09/2010

SOMMARIO

- Art. 1 – Finalità del mercato agricolo
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Ubicazione e caratteristiche del mercato
- Art. 4 – Soggetti ammessi alla vendita
- Art. 5 – Categorie merceologiche ammesse alla vendita
- Art. 6 – Comitato di gestione del mercato agricolo
- Art. 7 – Caratteristiche dei posteggi
- Art. 8 – Presentazione delle domande
- Art. 9 – Criteri per la partecipazione e l'assegnazione dei posteggi
- Art. 10 – Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi
- Art. 11 – Pulizia del suolo pubblico
- Art. 12 – Disposizioni igienico – sanitarie
- Art. 13 – Attività collaterali
- Art. 14 – Danni a terzi
- Art. 15 – Altre aree di svolgimento dei mercati agricoli
- Art. 16 – Modifiche

ART. 1 – Finalità del mercato agricolo

Il Comune di Diano Marina, su richiesta dei produttori agricoli e loro rappresentanti di categoria istituisce un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2007 denominato

GLI ORTI DI DIANO

Il mercato dei prodotti agricoli è un servizio di interesse pubblico che, grazie all'esposizione e alla concentrazione dell'offerta di prodotti agricoli locali, tende a creare un punto di incontro continuo tra la campagna e la città.

Quanto sopra permette di perseguire diverse finalità:

- Promuovere la conoscenza della cultura rurale
- Garantire trasparenza nelle etichette e nei prezzi
- Evidenziare origine e tracciabilità del prodotto
- Favorire lo sviluppo delle realtà economiche e culturali locali grazie ad una filiera più corta
- Facilitare i controlli in azienda anche da parte dei consumatori
- Ridurre i tempi e gli imballaggi per il trasporto delle merci con conseguenti benefici ambientali, economici ed organolettici

ART. 2 - Definizioni

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o

servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge".

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art.1 comma 2 D.Lgs. 228/2001).

Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art.1 comma 1094 L.27/12/2006, n.296).

Articolo 3 - Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il mercato agricolo su aree pubbliche avrà le seguenti caratteristiche:

Luogo di svolgimento: Diano Marina - Via Genala lato mare o altro sito individuato dal Comitato di Gestione previo parere del Comando Polizia Municipale per la viabilità.

Dimensioni: n. 10/15 posteggi aventi dimensione di 9 mq.(4,5 x 2 mt)

Frequenza: settimanale (preferibilmente)

Giorni di svolgimento: venerdì

Il mercato di norma non si svolgerà in occasione delle seguenti festività:

1 gennaio, , 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.

Orari: inizio allestimento ore 7.00

inizio vendita ore 08.00

cessazione attività di vendita ore 13.00

sgombero area entro le ore 14.00

Articolo 4 - Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- ubicazione dell'azienda agricola e svolgimento della propria attività nel seguente ambito territoriale: Provincia di Imperia;

- vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, comunque provenienti dal suddetto ambito territoriale;
- possesso dei requisiti previsti dall'art.4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001;

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006 n. 296 come s.m.i., dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

ART. 5 – Categorie merceologiche ammesse alla vendita

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel mercato sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.; l'operatore ha l'obbligo di esporre al pubblico l'attestazione di certificazione biologica rilasciato dall'organismo preposto ai controlli;
- erbe officinali e aromatiche;
- prodotti per la cura della persona;
- essenze;
- fiori, fronde e piante ornamentali anche succulente

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca
- farine e preparati
- frutta fresca e secca
- succhi di frutta e di verdura
- cereali
- latte
- yogurt
- formaggi e latticini

- uova
- salumi
- sottoli e sottaceti
- confetture e marmellate
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- olive in salamoia
- passate e pelati
- condimenti e spezie
- funghi e tartufi,
- castagne e prodotti del sottobosco
- vini e liquori
- piante aromatiche, fiori, fronde, piante verdi e succulente, piante da orto e talee
- carni fresche
- prodotti della pesca dell'acquacoltura e dell'itticoltura
- eventuali altri prodotti agricoli animali e vegetali non trasformati e trasformati
- animali vivi da cortile

E' vietata la vendita di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati e loro derivati (OGM).

ART.6 - Comitato di gestione del mercato agricolo

Le funzioni di indirizzo e di controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato agricolo sono demandate ad un Comitato di gestione, promosso dall'Amministrazione Comunale.

La gestione, l'organizzazione e il funzionamento del mercato agricolo potrà essere affidata ad un soggetto gestore individuato dal Comune d'intesa con il Comitato di Gestione.

Le funzioni di indirizzo e di controllo riguardano in modo particolare:

- a) la valutazione delle domande di partecipazione
- b) l'organizzazione di iniziative promozionali e collaterali di cui all'art. 4 comma 2 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007;
- c) la tutela dell'immagine dell'iniziativa;
- d) la gestione dei rapporti con gli operatori partecipanti;
- e) il controllo della provenienza, qualità delle produzioni e dei prezzi;
- f) l'attività di promozione di cui all'art. 1 comma 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007.

Il Comitato di gestione è composto dai seguenti membri:

1. l'Assessore di riferimento per l'Amministrazione Comunale ed un incaricato;
2. un rappresentante per ogni Associazioni di categoria (Cia, Coldiretti, Confagricoltura);
3. Tre rappresentante degli operatori partecipanti al mercato;
4. un rappresentante delle Associazioni dei consumatori.

Il Comitato di gestione si riunisce ogni qualvolta lo richiedano due dei componenti.

ART. 7 - Caratteristiche dei posteggi

La conformazione definitiva dell'area mercatale verrà definita sulle base delle adesioni degli operatori e degli ingombri delle attrezzature di cui dispongono.

Gli operatori dovranno occupare esclusivamente il posteggio assegnato e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita sia per la valorizzazione dei prodotti sia per una corretta informazione al consumatore.

Nell'ambito dello spazio riservato al mercato agricolo potranno essere allestiti spazi collettivi di vendita/esposizione per favorire la presenza dei piccoli produttori (anziani coltivatori, giovani con microaziende, cultori di produzioni di pregio, ecc.).

Gli automezzi degli operatori potranno essere parcheggiati nell'area del mercato sul retro dei banchi.

ART. 8 - Presentazione delle domande

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo, dovranno presentare regolare domanda al Comune.

Le domande dovranno essere formulate utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal servizio comunale competente.

La domanda di partecipazione implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato agricolo e l'accettazione integrale delle norme del presente disciplinare.

Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente le seguenti informazioni:

- a) anagrafica completa dell'azienda richiedente;
- b) la descrizione delle attività aziendali;
- c) i periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare al mercato;
- d) eventuale partecipazione ad altri mercati.

Le domande dovranno altresì essere corredate da:

- Visura Camerale
- Copia del Documento d'Identità in corso di validità.

Le domande di partecipazione devono essere presentate, entro il 20.07.2010 per l'anno corrente e a partire dall'anno successivo la suddetta scadenza sarà il 31 ottobre di ogni anno. Le domande dovranno essere presentate direttamente al Comune e il Comitato di gestione del mercato agricolo provvederà all'assegnazione dei posteggi.

E' facoltà del Comitato di Gestione effettuare, anche tramite propri incaricati, sopralluoghi presso l'azienda, finalizzati alla verifica della consistenza dell'attività dichiarata e alla veridicità dei dati dichiarati sulla domanda di adesione.

Articolo 9 - Criteri per la partecipazione e l'assegnazione dei posteggi

Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posteggi disponibili, l'assegnazione degli stessi avverrà a secondo i seguenti criteri di priorità:

- Differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà nell'offerta
- Azienda ubicata nel territorio comunale
- Azienda ubicata nel territorio del Golfo Dianese
- Ordine cronologico di presentazione della domanda

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio.

In caso di posteggi liberi o temporaneamente non occupati, questi verranno assegnati di volta in volta, agli imprenditori agricoli che abbiano già presentato domanda all'ufficio attività produttive con accoglimento della medesima.

Per gli imprenditori agricoli che pongono in vendita esclusivamente prodotti a stagionalità corta, il posteggio verrà assegnato solo per il periodo di vendita del prodotto comunicato.

E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio. E' fatto salvo il caso di imprese che si sono aggregate ed hanno ottenuto l'assegnazione di un unico posteggio al fine di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti.

L'operatore assegnatario di posteggio deve comunicare almeno una settimana prima all'ufficio attività produttive del comune l'eventuale assenza.

Articolo 10 – Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti.

ART. 11 - Pulizia del suolo pubblico

Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore deve conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti a disposizione del mercato agricolo, tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività.

L'area del posteggio e le zone circostanti il mercato dovranno essere lasciate sgombre e pulite.

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente regolamento.

ART. 12 - Disposizioni igienico-sanitarie

L'attività del mercato agricolo dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie vigenti ed in particolare con riferimento ai Regolamenti CE n.178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004.

All'interno del mercato, è ammesso l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti freschi e trasformati ed eventuali attività di degustazione e somministrazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Articolo 13 – Controlli e sanzioni

Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e del presente disciplinare di mercato, comunicando le eventuali inosservanze delle disposizioni legislative alle autorità competenti.

A tal fine gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai consumatori, ai competenti organi di controllo e alla polizia municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00:

- a) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio ;
- b) non lasciare pulito lo spazio occupato;

Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00:

- a) porre in vendita prodotti diversi da quelli consentiti dal presente disciplinare;
- b) non esporre i prezzi di vendita o non osservare le norme sulla vendita per unità di misura;

Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

Nel caso di gravi scostamenti da quanto previsto nel presente regolamento e a seguito procedura sanzionatoria, dopo il termine concordato per la loro eliminazione, il Comune può sospendere l'impresa dalla partecipazione al mercato per un minimo di 4 giorni e un massimo di 20 giorni di svolgimento del mercato.

In caso di sospensione, l'azienda potrà richiedere l'annullamento di tale provvedimento chiedendo la riammissione al mercato unicamente dimostrando di avere eliminato le non conformità che hanno portato alla sospensione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20/11/2007 ,la concessione di posteggio è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare del posteggio non risulti più in possesso dei requisiti che hanno consentito l'assegnazione della concessione;
- b) nel caso in cui il titolare del posteggio attui la violazione di una o più delle disposizioni di cui al presente regolamento per più di due volte nell'anno solare;
- c) nel caso di mancato utilizzo del posteggio di vendita per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza. I termini di cui sopra sono calcolati sulla base del periodo di tempo in cui è autorizzata la vendita.

Il mancato pagamento dei tributi locali o di altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano l'esclusione dalla partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto. Il mancato utilizzo del posteggio sarà calcolato come assenza ai fini dell'applicazione della revoca del posteggio.

Articolo 14 - Danni a terzi

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti.

Articolo 15 – Altre aree di svolgimento dei mercati agricoli

Il presente regolamento si applica anche ai mercati agricoli che vengono svolti, oltre che su area pubblica anche in locali aperti al pubblico o su aree di proprietà privata così come previsto dall'art. 1 comma 3 D.M. 20.11.2007

Articolo 16 – Modifiche

La Giunta Comunale potrà apportare eventuali modifiche al numero e alle dimensioni dei posteggi, alla frequenza, ai giorni e all'orario di svolgimento del mercato agricolo, di cui all'art. 3 del presente regolamento.